

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 9 GEN. 2001

=====

ADDI' - 9 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 18

OGGETTO: Proposta di deliberazione concernente:
"Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Fondo di Rotazione per lo Sviluppo regionale del Lazio, istituito dall'art. 24 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999".



OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del "fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", istituito dall'art.24 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al. _____ Bilancio Programmazione e _____ Risorse Comunitarie;
- VISTO l'art.24 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999, con il quale la Regione Lazio ha istituito l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito Agenzia), quale strumento di attuazione della programmazione regionale;
- CONSIDERATO che la Regione Lazio, per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle attività di peculiare interesse in relazione agli indirizzi della programmazione regionale, con il comma 7 del citato art. 24 della L.R. 6/1999 ha istituito un "fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio" (di seguito Fondo), affidato in gestione all'Agenzia stessa;
- RITENUTO opportuno stipulare con l'Agenzia una Convenzione che disciplini, nell'ambito del dettato del citato art. 24 della L.R. 6/1999 ed in relazione a quanto da esso non espressamente previsto, l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo;
- RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione, che fa parte integrante della presente Deliberazione;
- VISTA la L.127 del 15 maggio 1997;


DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Convenzione, che fa parte integrante della presente Deliberazione, fra la Regione Lazio e l'Agenzia, per la gestione del "fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", istituito dall'art.24 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 ed autorizzare il Direttore del Dipartimento Economia e Finanza a stipulare il relativo atto.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



10 GEN. 2001

SCHEMA di Convenzione

per la gestione del Fondo di Rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio

di cui all'articolo 24 della L.R. 6/99

TRA

la Regione Lazio (d'ora in poi denominata Regione), con sede in Roma Via Cristoforo Colombo, 212 C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Economia e Finanza Dr. Guido MAGRINI nato ail, in esecuzione della delibera della G.R. n. del

E

l'Agenzia Sviluppo Lazio (d'ora in poi denominata Agenzia), con sede in Roma Viale Parioli, 39/b P.IVA e C.F. 05950941004, rappresentata dal Dr..... nato ail



PREMESSO:


- che la Regione Lazio, all'art. 24 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999, comma 7, ha istituito un "fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio" (d'ora in poi denominato Fondo), affidato in gestione all'Agenzia, finalizzato allo svolgimento da parte dell'Agenzia stessa delle attività di peculiare interesse in relazione agli indirizzi della programmazione regionale;
- che il comma 8 del citato articolo 24 della suddetta legge prevede che il Fondo venga utilizzato sulla base di uno specifico programma triennale predisposto dall'Agenzia, a sua volta attuato mediante piani annuali, redatti dall'Agenzia e da questa inoltrati alla Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'approvazione da parte della Giunta Regionale;
- che, per dare attuazione ai piani annuali, è necessario disciplinare le modalità di finanziamento delle attività previste nei suddetti piani a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, nonché dell'attività di gestione del Fondo da parte dell'Agenzia;

quanto sopra premesso le parti,

volendo dare esecuzione alle disposizioni contenute nella norma istitutiva del Fondo in oggetto,

convengono e stipulano quanto segue:





Articolo 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto


La presente Convenzione disciplina le modalità di prelievo dal Fondo delle risorse in esso presenti allo scopo di dare copertura finanziaria:

1. alle attività svolte dall'Agenzia in attuazione del piano annuale;
2. all'acquisto di partecipazioni;
3. all'attività di gestione ed amministrazione del Fondo da parte dell'Agenzia.

Articolo 3 Attività svolte dall'Agenzia in attuazione del piano annuale

Le attività di cui al punto 1 dell'articolo 2 del presente atto sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a) prestazione di servizi;
- b) progetti realizzati con contributo regionale.



Articolo 4 Prestazione di servizi

Per "prestazione di servizi" si intendono le attività previste nel piano annuale o nelle schede integrative predisposte ai sensi del successivo articolo 10, che hanno un contenuto di prestazione di servizi da parte dell'Agenzia nei confronti della Regione o di altri soggetti.

Per la realizzazione di tali attività la Regione riconosce all'Agenzia un compenso a valere sul Fondo.

Le attività di prestazione di servizi da realizzare sono descritte nel piano annuale o nelle schede integrative predisposte ai sensi del successivo articolo 10, con indicazione degli obiettivi da raggiungere, delle attività da realizzare e del compenso per ciascuna attività.

Articolo 5 Progetti realizzati con contributo regionale

Per "progetti realizzati con contributo regionale" si intendono le attività previste nel piano annuale o nelle schede integrative predisposte ai sensi del successivo articolo 10, che non hanno un contenuto di prestazione di servizi e che sono ritenute dalla Regione meritevoli di sostegno finanziario.

Per la realizzazione di tali progetti la Regione riconosce all'Agenzia un contributo a carico del Fondo.

I beni, materiali ed immateriali, eventualmente acquisiti dall'Agenzia per effetto della realizzazione di tali progetti sono di proprietà di quest'ultima.

Rientrano nella categoria di cui al presente articolo anche le partecipazioni sottoscritte dall'Agenzia con risorse prelevate dal Fondo, se le società partecipate operano con finalità strumentali collegate

a quelle dell'Agenzia stessa, costituendo pertanto elementi della rete di soggetti specializzati ai sensi del comma 3, lettera a) dell'articolo 24 della L.R. 6/99.

I progetti da realizzare con contributo regionale sono descritti nel piano annuale o nelle schede integrative predisposte ai sensi del successivo articolo 10, con indicazione degli obiettivi da raggiungere, delle attività da realizzare e del contributo per ciascun progetto.



Articolo 6 **Procedure per il prelievo dal Fondo delle risorse finanziarie** **a copertura delle attività svolte dall'Agenzia in attuazione del piano annuale**

I prelievi di risorse dal Fondo a fronte delle attività svolte dall'Agenzia in attuazione del piano annuale, siano esse prestazioni di servizi o realizzazione di progetti con contributo regionale, vengono effettuati con le modalità di seguito indicate; in particolare, in caso di prestazione di servizi, il compenso prelevato dal Fondo deve risultare da apposita fattura.


A partire dall'inizio di ciascun trimestre, l'Agenzia è autorizzata a prelevare, a titolo di anticipazione, relativamente alle attività che intende avviare nel trimestre, il 25% dell'importo totale previsto per la specifica attività nel piano annuale o nelle schede integrative predisposte ai sensi del successivo articolo 10.

Nel mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre l'Agenzia preleva l'importo relativo alle attività svolte nel trimestre appena concluso; nel corso del trimestre, in relazione al verificarsi di picchi di attività, l'Agenzia può comunque prelevare l'importo relativo alle attività svolte nella frazione di trimestre trascorsa. L'importo prelevato deve risultare da apposita dichiarazione dell'Agenzia, che attesti l'importo relativo a ciascuna attività svolta nel periodo di riferimento.

Nei mesi successivi alla chiusura di ogni anno, l'Agenzia predispose una relazione che, per ciascuna attività, anche in rapporto a quanto previsto nel piano annuale o alle schede integrative predisposte ai sensi del successivo articolo 10, evidenzia in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate e il loro valore complessivo; tale documento viene trasmesso al Dipartimento Economia e Finanza per l'ottenimento, entro 90 giorni, dell'autorizzazione al prelievo o al versamento a conguglio.

In caso di completamento infrannuale di una attività, l'Agenzia ha la facoltà di attivare anticipatamente, in relazione alla specifica attività, la procedura prevista al comma precedente.

In caso di attività non completamente realizzate nell'anno, la relazione annuale evidenzia le motivazioni e indica i tempi previsti per la completa realizzazione.



Articolo 7 **Acquisto di partecipazioni**

Per "acquisto di partecipazioni", di cui al punto 2 dell'articolo 2 del presente atto, si intende la sottoscrizione di quote del capitale di società diverse da quelle previste nel comma 3 del precedente articolo 5; tali partecipazioni non entrano a far parte del patrimonio dell'Agenzia, in quanto sono da quest'ultima acquisite in nome proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse della Regione, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e statutarie. L'Agenzia, in esecuzione del mandato regolato dal presente articolo, sottoscrive partecipazioni ed le gestisce, nei limiti e con le procedure di seguito illustrate.


L'Agenzia è autorizzata a sottoscrivere, nei limiti della quota di dotazione del Fondo non ancora assegnata nel periodo di riferimento, le partecipazioni per le quali in sede di istruttoria sia stata verificata, in aggiunta a valutazioni di natura economico-patrimoniale, la coerenza dell'intervento analizzato con gli indirizzi di programmazione regionale, anche in relazione all'importanza

dell'intervento nell'ambito dell'attuazione di programmi e normative inerenti il territorio regionale; in particolare l'Agenzia è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni al capitale di società veicolo, strumentali alla realizzazione di operazioni di finanza strutturata e coerenti con gli indirizzi di programmazione regionale.

L'attività di gestione delle partecipazioni sottoscritte ai sensi del presente articolo, incluso l'esercizio di tutti i diritti ad esse connessi, quali ad esempio la rappresentanza in assemblea, l'esercizio del diritto di voto e l'esercizio del diritto di opzione, è assimilata alle attività di gestione del Fondo; la remunerazione di tale attività è disciplinata pertanto dal successivo articolo 11.

Tutte le attività che l'Agenzia effettua in esecuzione del mandato di cui al presente articolo, impegnano interamente la Regione, stante la strumentalità degli stessi interventi e le condizioni ivi disciplinate.

Articolo 8 **Procedure per il prelievo dal Fondo delle risorse finanziarie** **per l'acquisizione di partecipazioni**



I prelievi di risorse dal Fondo necessari a sottoscrivere le partecipazioni di cui al precedente articolo 7 avvengono a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, che attesti il rispetto dei criteri enunciati nel comma 3 di detto articolo.

Articolo 9 **Attività pluriennali**

Qualora all'inizio dell'anno non sia stato ancora approvato il piano annuale, l'Agenzia è autorizzata ad attivare le procedure di prelievo disciplinate nel precedente articolo 6, in relazione alle attività incluse nel piano annuale in fase di approvazione, che risultino in corso in quanto avviate a valere sul precedente piano annuale, ovvero richieste dalla Regione per motivi di urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano da parte della Giunta Regionale.

Articolo 10 **Integrazioni e modifiche al piano annuale**



L'Agenzia è autorizzata ad apportare variazioni alle singole attività previste nel piano o nelle schede integrative di cui ai commi successivi, se tali modifiche non superano il 10% del valore della specifica attività, previa verifica che la quota di dotazione del fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire tali variazioni.

Qualora in corso d'anno si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel piano annuale, ovvero di apportare variazioni alle singole attività previste nel piano con effetti economici superiori al 10% del valore dell'attività stessa, l'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Regione, predispone una scheda tecnica ad integrazione del piano annuale, contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione da parte della Regione.

L'avvio della nuova attività, ovvero il recepimento delle modifiche proposte, è subordinato all'approvazione da parte dell'Assessore alle Politiche di Bilancio, Programmazione e Coordinamento Risorse Comunitarie sulla base di una verifica:

- I. che l'attività sottoposta all'approvazione della Regione sia conforme al ruolo istituzionale dell'Agenzia, nonché di peculiare interesse in relazione agli indirizzi della programmazione regionale;

- II. che vi sia coerenza fra obiettivi da raggiungere, attività da realizzare e valore dell'attività o della modifica proposta;
- III. che la quota di dotazione del fondo per l'anno di riferimento non ancora assegnata sia sufficiente a coprire l'attività in fase di approvazione o le modifiche al piano proposte.
- Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel piano annuale o nelle schede integrative di cui ai commi precedenti vanno esplicitate e motivate nella relazione prevista dall'articolo 6 del presente atto.



Articolo 11
Attività di gestione ed amministrazione del Fondo da parte dell'Agenzia

Le attività di cui al punto 3 dell'articolo 2 e quelle di cui al quarto comma dell'articolo 7 del presente atto sono finanziate dal Fondo a corpo, per ciascun anno, in misura pari al 50% dei rendimenti generati dalle attività del Fondo, rappresentate dalla liquidità nonché dagli investimenti in titoli e partecipazioni; tali rendimenti infatti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 della citata L.R. 6/99, sono destinati in uguale misura al Fondo ed all'Agenzia.

I prelievi sono effettuati semestralmente, sulla base dei rendimenti maturati al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 12
Esecutività

La presente Convenzione è obbligatoria per le parti solo dopo che verranno espletate le formalità di rito.



Articolo 13
Durata

La durata della presente Convenzione è condizionata alla stessa esistenza del Fondo. Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso prevista dall'art.1373 comma 2 del C.C. previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno 12 mesi di preavviso.

Articolo 14
Foro competente

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.
Foro competente per qualsivoglia controversia che dove originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.



Articolo 15
Spese

Le spese di bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico dell'Agenzia.

Articolo 16
Norma transitoria

I prelievi di risorse dal Fondo a fronte delle attività svolte dall'Agenzia in attuazione del Piano stralcio approvato con D.G.R. n. 1084 del 4.4.2000 vengono effettuati, per quanto non diversamente disciplinato, dietro presentazione di una relazione che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore complessivo; tale documento viene trasmesso al Dipartimento Economia e Finanza per l'ottenimento, entro 90 giorni, dell'autorizzazione al prelievo.

In caso di attività previste nel citato piano stralcio e non completamente realizzate nel 2000, si applicano le procedure di prelievo previste nell'art. 6 della presente convenzione.



A

B

6

6